

Codesta Società concessionaria vorrà provvedere sollecitamente a quanto di competenza per darvi esecuzione.

Distinti saluti

Il Commissario straordinario
avv. Stato Giancarlo Mandò

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Mandò', written in a cursive style.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art.13 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, conv. con mod. con legge n. 135 del 1997;

visto il D.P.C.M. 14 maggio 1997 il quale tra le opere "commissariate" ai sensi del cit. art.13 ricomprende i lavori di costruzione del prolungamento autostradale A 28 da Pordenone a Conegliano, lotti n. 28 e 29;

ritenuto che, sulla base del progetto di massima del prolungamento autostradale A 28 da Pordenone a Conegliano, redatto dalla concessionaria s.p.a. Autovie Venete e approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ANAS, il progetto esecutivo del terzo ed ultimo tronco funzionale del medesimo prolungamento, da Sacile Ovest a Conegliano, con uno sviluppo di ca. km. 13.600 dalla progr. Km. 35.861,64 al confine regionale fino alla progr. km.49.489,29 suddiviso in due lotti (lotto n. 28 dal km. 35.861,64 alla progr. Km.44.585,63; lotto 29 dal km. 44.585,63 alla progr. km. 49.489,29) fu approvato in linea tecnica con D.A. 2 agosto 1993 n.. 150;

visto il decreto 5 febbraio 1999 n. 3559 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il quale è stato espresso, ai sensi dell'art.6 della legge n.349 del 1986 e del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377, giudizio positivo, con le prescrizioni ivi precisate, circa la compatibilità ambientale limitatamente al lotto 28 del prolungamento dell'A 28, secondo il progetto rielaborato e presentato al fine della pronuncia di compatibilità ambientale dalla concessionaria s.p.a. Autovie Venete;

viste le note 24 dicembre 1999 n. 11350/311.211 e 28 luglio 2000 n. 7776/311.211 della Regione Veneto, Segreteria regionale tutela ambiente, con le quali è stato accertato l'avvenuto sostanziale recepimento negli elaborati esecutivi del lotto n.28 delle prescrizioni di cui al predetto d.i. n. 3559 del 1999;

visti il verbale della conferenza di servizi 1 giugno 1999 "A 28 Pordenone Conegliano lotto 28" con i relativi allegati, nonché il provvedimento 12 luglio 2000 n. 609 UT, con il quale la Direzione Coordinamento territoriale del Ministero lavori pubblici ha accertato il perfezionamento dell'intesa Stato Regione Veneto ai sensi dell'art.81 del D.P.R. n. 616 del 1977, mod. dal D.P.R. n. 383 del 1994, e per l'effetto ha autorizzato la realizzazione delle opere di cui al

medesimo lotto 28, richiamando l'osservanza di quanto prescritto nella conferenza di servizi del 1 giugno 1999 e nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali di data 4 luglio 2000, riservando alla fase esecutiva il rispetto delle prescrizioni formulate dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto;

Visto ed esaminato il progetto esecutivo del lotto 28 del prolungamento dell' A 28 (dalla progr. km. 35+861,64 alla progr. km.44+585,63, per complessivi km. 8.723,99) - per il complessivo importo di L. 157.700.666.782, di cui L. 115.236.328.754 per lavori a base d'appalto - redatto dalla concessionaria s.p.a. Autovie Venete, approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società in data 10 maggio 2000, nonché la relativa documentata relazione illustrativa di data 5 maggio 2000;

vista la nota 21 luglio 2000 n. ST/101/16553 dell'Ufficio centrale per i beni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e *considerato* che i prospettati approfondimenti, limitati allo svincolo di Godega S.Urbano già peraltro previsto anche nel progetto oggetto del giudizio positivo di compatibilità ambientale emanato con il ricordato decreto n. 3559/1999 emesso con il concerto del Ministro per i beni e le attività culturali, potranno essere opportunamente effettuati prima di procedere all'esecuzione del relativo specifico intervento, ad onere e cura della concessionaria s.p.a. Autovie Venete, al fine di ottimizzare le sue caratteristiche in relazione al contesto paesaggistico;

considerato che, a cura della concessionaria s.p.a. Autovie Venete, è stato provveduto, in relazione al procedimento di approvazione del progetto in esame, alle previste misure di partecipazione, oltre che mediante affissione dell'avviso di avvio del procedimento stesso presso l'albo pretorio dei Comuni interessati (Sacile, Gaiarine, Cordignano, Orsago, Codognè, Godega S.Urbano), mediante deposito per 15 giorni consecutivi presso la Segreteria dei medesimi Comuni degli elaborati progettuali, affissione ed inserzione nei F.A.L. delle Province di Pordenone e di Treviso dd. 11 gennaio 2000, pubblicazione sui quotidiani "il Piccolo", "il Gazzettino" e "il Corriere della Sera", e comunicazione personale ai proprietari degli immobili interessati;

viste ed esaminate le osservazioni presentate dai soggetti interessati, quali indicati nell'all.H alla relazione al progetto esecutivo, e *viste e condivise* le relative deduzioni e risposte agli stessi direttamente comunicate dalla concessionaria s.p.a. Autovie Venete;

vista la relazione in data 24 luglio 2000 con la quale l'ANAS, Ente nazionale per le strade, incaricato di procedere, ex art.13, co.4 del D.L. n. 67 del 1997, alla verifica, disamina e valutazione tecnica del progetto esecutivo predisposto dalla s.p.a. Autovie Venete di cui sopra, ha espresso le proprie valutazioni ritenendo, in sintesi e sulla base delle considerazioni ivi esposte, che i prezzi

impiegati per i lavori di appalto siano congrui ed ammissibili(ad eccezione di quelli stralciati di cui appresso), che il tempo contrattuale per la esecuzione dei lavori a base d'asta previsto in gg. 1095 sia ammissibile, e che il progetto possa essere approvato in linea tecnica nel complessivo importo ridotto di L. 156.992.142.757, di cui L. 101.657.879.657 per lavori a base d'asta e L. 55.334.262.757 per somme a disposizione(con stralcio degli articoli di elenco B.2.40.a, B.2.40.b. B.2.41 e riconduzione nelle somme a disposizione delle opere complementari comprendenti pavimentazioni, barriere di sicurezza, segnaletica stradale e barriere fonoassorbenti), secondo il seguente quadro economico ripartito in:

A.Lavori a base d'asta

<i>A1)Categorie di lavoro da eseguire a corpo</i>	
- lavori principali.....	L.64.411.705.551
totale lavori a corpo.....	<u>L.64.411.705.551</u>
<i>A2)Categorie di lavoro da eseguire a misura</i>	
- lavori principali.....	L.37.246.174.106
totale lavori a misura.....	<u>L.37.246.174.106</u>
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	<u>L. 101.657.879.657.-</u>

B.Somme a disposizione

B.0 Opere complementari.....	L.12.922.408.016
B.1 Forniture.....	L. 7.386.646.507
B.2 Interferenze.....	L. 2.576.999.100
B.3 Espropriazioni.....	L. 20.819.161.548
B.4 Spese generali.....	<u>L. 11.629.047.586</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>L. 55.334.262.757.-</u>

TOTALE(A+B)..... L.156.992.142.414.-

peraltro con le seguenti ulteriori particolari prescrizioni e raccomandazioni: *a)* specificazione negli atti contrattuali dei lavori affidati a corpo e a misura, a norma della legge n. 109/1994 e succ.mod. e integr.,con previsione delle relative modalità di contabilizzazione; *b)* redazione,prima dell'appalto, dei piani di sicurezza da parte della società concessionaria,con previsione del relativo onere nell'importo dei lavori a base d'asta di cui sopra e sua evidenziazione negli atti contrattuali; *c)* inserimento,relativamente al prezzo A.2.3 concernente la fornitura di materiale di scavo per la formazione dei rilevati, di clausola che preveda il concordamento di nuovo prezzo, da determinarsi con gli stessi parametri di base utilizzati per definire l'originario prezzo contrattuale, nell'ipotesi che in corso d'opera si rendessero disponibili fonti di approvvigionamento di materiali da rilevato diverse da quelle indicate nelle

analisi di progetto e comportanti una riduzione della distanza media ponderale di trasporto pattuita in km.45; d) sottoposizione degli interventi a collaudo statico tecnico amministrativo, con nomina di collaudatore da parte dell'ANAS;

ritenuto di poter condividere le valutazioni e le conclusioni di cui alla richiamata relazione 24 luglio 2000 dell'ANAS – con le prescrizioni e raccomandazioni ivi indicate alla cui osservanza la concessionaria Autovie Venete s.p.a. dovrà attenersi, oltre che alle prescrizioni richiamate nel provvedimento 12 luglio 2000 della DICOTER del Ministero lavori pubblici più sopra ricordata (ed in particolare, in sede esecutiva, a quelle da impartirsi dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto, a tutela dei beni culturali), con gli approfondimenti relativi allo svincolo di Godega S. Urbano di cui alla menzionata nota 21 luglio 2000 ST 101/16553 dell'Ufficio centrale B.A. del Ministero B.C.A. – e *considerato* che l'intervento di cui al progetto in esame riveste carattere di pubblica utilità, in funzione del resto dell'esigenza di avviare prontamente a completamento il prolungamento dell'A 28 da Pordenone a Conegliano – intervento qualificato di preminente interesse nazionale ai sensi dell'art.13 del D.L. n. 67 del 1997 – per gran parte già realizzato ed in esercizio, in tal modo corrispondendo alle pressanti ed indilazionabili esigenze di alleggerimento dei pesanti flussi di traffico sulla S.S. n. 13, riducendo l'impatto del traffico pesante nei centri abitati della zona interessata;

ritenuto, pertanto e conclusivamente, che il progetto esecutivo del lotto 28 del prolungamento dell'A 28 da Pordenone a Conegliano, con le modificazioni di cui alla menzionata relazione 24 luglio 2000 dell'ANAS e con l'osservanza di tutte le prescrizioni e raccomandazioni sopra richiamate, sia meritevole di approvazione;

vista la convenzione stipulata il 7 dicembre 1999, approvata con D.I. 21 dicembre 1999 tra l'ANAS e la s.p.a. Autovie Venete di revisione della convenzione novativa 27 giugno 1973 e successivi atti aggiuntivi, disciplinanti la concessione alla stessa s.p.a. Autovie Venete della costruzione e dell'esercizio delle autostrade A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine e A28 Portogruaro-Conegliano, e *considerato* che alla copertura finanziaria del progetto in esame la concessionaria Autovie Venete s.p.a. provvederà secondo le previsioni del vigente piano finanziario allegato alla suddetta convenzione;

considerato che la approvazione del progetto esecutivo del lotto 28 del prolungamento dell'autostrada A28 comporta ed equivale per legge a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere nello stesso contemplate, con la conseguente necessità di fissare i termini per l'inizio ed il completamento dei lavori e delle espropriazioni, ai sensi dell'art.13 della legge n. 2359 del 1865;

considerato che l'affidamento della esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di cui al progetto compete alla concessionaria s.p.a. Autovie Venete, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali, salvo l'obbligo di comunicazione al concedente ANAS e di trasmissione di copia dei relativi atti, ovviamente con l'osservanza di tutte le disposizioni comprese quelle contenute nella convenzione di concessione

tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

DECRETA

art.1) E' approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere ivi previste, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui alle premesse, il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del lotto 28 del prolungamento della autostrada A 28 da Pordenone a Conegliano, dell'estesa di km. 8.723,99 dalla progr.km. 35+861,64 alla progr. km. 44+585,63, come meglio sopra indicato, e per il complessivo importo rettificato di L. 156.992.142.414.-, ripartito come specificato nelle premesse stesse.

art.2) I termini per l'inizio ed il completamento delle espropriazioni sono rispettivamente fissati in giorni 180 (centoottanta) e in giorni 1600 (milleseicento) dalla data del presente provvedimento; i termini per l'inizio ed il completamento dei lavori sono fissati rispettivamente in giorni 240 (duecentoquaranta) e in giorni 1600 (milleseicento) sempre dalla data del presente provvedimento.

art.3) La concessionaria s.p.a. Autovie Venete provvederà ad ogni previsto adempimento per la pubblicazione, nonché comunicazione e/ o notificazione, necessario e conseguente al presente provvedimento.

art.4) Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente (art.3 legge n. 1034 del 1971) entro il termine di giorni trenta (art. 21 legge n. 1034 del 1971; art.19 D.L. n. 67 del 1997 conv. con mod. con legge n. 135 del 1997)

Roma, 31 luglio 2000.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Stato Giancarlo Mandò